



COMUNE DI COLLE SANNITA
PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA
RURALE

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA
DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 25/02/2011

N.B.: Le parti modificate sono quelle in grassetto.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- ART. 1 - IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- ART. 2 - IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
- ART. 3 - I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- ART. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO

TITOLO II AMBITI RURALI

- ART. 5 - ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 6 - DEFLUSSO DELLE ACQUE
- ART. 7 - SPURGO DI FOSSI E DI CANALI
- ART. 8 - DIRAMAZIONI O ACCESSI
- ART. 9 - RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUNTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI
- ART. 10 - ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI
- ART. 11 - DILAVAMENTO DEI TERRENI
- ART. 12 - TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI
- ART. 13 - FABBRICATI PROSPICIENTI LA SEDE STRADALE
- ART. 14 - ALTRI PASSAGGI PER MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO
- ART. 15 - MANIFESTAZIONI SPORTIVE A CARATTERE TEMPORANEO

TITOLO III MALATTIE DEL BESTIAME ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI

- ART. 16 - OBBLIGO DI DENUNCIA
- ART. 17 - ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE
- ART. 18 - DENUNCIA DI ANIMALI MORTI
- ART. 19 - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE
- ART. 20 - ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
- ART. 21 - SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI

TITOLO IV MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI

- ART. 22 - DIFESA DELLE PIANTE
- ART. 23 - ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

TITOLO V TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

- ART. 24 - COLLOCAZIONE DEGLI APIARI E LORO AUTORIZZAZIONE

TITOLO VI GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEL LETAME

- ART. 25 - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 26 – NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL LETAME

TITOLO VII

SANZIONI

ART. 27 - SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE

ART. 28 - RIMESSA IN PRISTINO

ART. 29 - OMESSA OTTEMPERANZA DI ORDINANZE

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1 - Il servizio di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Campania e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.
2. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

ART. 2 - Il regolamento di Polizia Rurale

1. Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.

ART. 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.
2. Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, spetta la facoltà di emettere le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al presente regolamento.
2. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, la motivazione, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II AMBITI RURALI

ART. 5 - Accensione di fuochi

1. Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli.
2. *Soppresso*
3. Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.
4. Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di mt. 100 dalle case, dagli edifici in genere, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In

ogni caso per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.

5. E' vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore di mt. 100.
6. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme, e deve essere presente anche in modo opportuno fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza.
7. La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 6 - Deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.
2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi di scolo, (...) che l'acqua, derivante da precipitazioni atmosferiche, *danneggi la sede stradale*.
3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade.
4. E' fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolo per il deflusso delle acque meteoriche.
5. Sono vietate, anche tra confini di proprietà private, le piantagioni che si estendono dentro i fossi, canali e corsi d'acqua, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

ART. 7 - Spurgo di fossi e di canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che (...) il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. *Soppresso.*
3. I fossi *o canali* stabiliti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. (...)
4. I fossi di scolo, *situati in prossimità delle strade di qualunque specie, che interessano le proprietà private, dovranno essere tenuti puliti* in modo da lasciar scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riserva, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
5. In caso di trascuratezza o di inadempienza dei suddetti soggetti nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori in forma coercitiva a spese dell'inadempiente, ferma restando l'omissione accertata.

ART. 8- Diramazioni o accessi

1. Gli accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, che si immettono a monte della strada, devono essere *realizzati in modo tale da impedire l'invasione della superficie stradale da parte del materiale a monte*.

ART. 9 - Recisione di rami protesi e manutenzione dei terreni incolti

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio

- stradale, impedendo la libera visuale e la normale circolazione di automezzi, provvedendo inoltre all'immediato taglio degli alberi pericolanti o pericolosi.
2. Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.
 3. I proprietari dei terreni coerenti ai sentieri, alle strade comunali, provinciali e statali hanno l'obbligo altresì di *salvaguardare* le scarpate ascendenti e discendenti, *e le relative cunette*. (...)
 4. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune o l'Ente proprietario della strada, potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.
 5. **Soppresso.**
 6. **Soppresso.**
 7. I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte, onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.
 8. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l'esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'omissione accertata.

ART. 10 – Aratura ed irrigazione dei terreni

1. *I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno.*
2. *E' fatto obbligo al frontista, laddove provochi danno alla cosa pubblica, il ripristino dei luoghi; tale accortezza dovrà essere adottata anche nei confronti degli argini dei corsi d'acqua.*
3. *In caso d'inadempienza il Comune provvederà direttamente, con addebito ai trasgressori dei costi sostenuti per rimediare ai danni procurati.*
4. *In ogni caso, per i terreni adiacenti alle intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal Codice della Strada.*
5. *L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione; si osserva quanto previsto dal Codice della Strada.*

ART. 11 - Dilavamento dei terreni - Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni attraverso un'opera sia di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino. (...)
2. **Soppresso.**

ART. 12 - Transito con mezzi cingolati

1. E' fatto assoluto divieto a tutti i mezzi cingolati di circolare sulle strade asfaltate di tutto il territorio comunale onde evitare l'insudiciamento, il danneggiamento e il logorio del manto stradale asfaltato .
2. Nel caso di localizzati attraversamenti della sede stradale, il piano viabile dovrà essere protetto, nel momento del transito, con efficace protezione in gomma, legno o altro materiale idoneo.

ART.13 - Fabbricati prospicienti la sede stradale

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Per i fabbricati e i muri che minacciano rovina *l'Autorità Comunale* adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

ART.14 - Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

1. E' vietato attraversare località boscate, prati, sentieri, mulattiere, terreni, campi privati, con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

ART.15 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o pastorali o su altre strade individuate dal C.d.S. devono essere preventivamente autorizzate.
2. In occasioni di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nullaosta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature, dei manufatti e di quant'altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo,provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (aiuole, prati, alberi, ganci, morsetti o altro).
4. In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito ai trasgressori dei costi sostenuti e dei danni procurati.

TITOLO III

MALATTIE DEL BESTIAME ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI

ART. 16 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche.

ART. 17- Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di infezione dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua.

2. I proprietari e i conduttori di animali infetti o sospetti di infezione dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.

ART. 18 - Denuncia di animali morti

1. Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. n.1265/34; la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

ART. 19 - Accertamento della causa di morte

1. Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie, rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 20 –Animali morti per malattie infettive

1. Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.

ART. 21– Spostamento di animali morti

1. Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.

TITOLO IV

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI

ART. 22 - Difesa delle piante

1. In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti.
2. *Soppresso.*
3. Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a comunicarlo all'Autorità competente, e a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle a fondo giallo e scritta nera, recanti in modo visibile la scritta: “Attenzione! Terreno avvelenato” oppure “Attenzione! Coltura trattata con veleni”.

ART. 23 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari

1. L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.
3. In particolare deve curare che:

- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi;
 - il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile;
 - durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni.
4. Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati, o che comunque arrechino disturbo alla popolazione.
 5. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
 6. E' vietato l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi da parte dei minori di 18 anni e per scopi non agricoli.
 7. E' inoltre vietato effettuare i trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di m. 10 da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dalla sponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali ed a distanza minore di m. 5 dal confine di terreni altrui e da strade pubbliche o di uso pubblico.
 8. Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva.
 9. Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:
 - il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
 - è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.
 10. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato.
 11. La raccolta e l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.
 12. La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature.
 13. I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente di cui al D. Lgs. N. 152/2006; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua.
 14. E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.

TITOLO V TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

ART. 24 - Collocazione degli apiari e loro autorizzazione

- 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari (arnie).**
- 2. La denuncia e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate al Comune e ai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Inoltre le comunicazioni dovranno essere inoltrate anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio Comunale. Per gli apiari già esistenti sul territorio Comunale alla data dell'approvazione del presente articolo, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari è stabilito in anni uno.**
- 3. Gli apiari dovranno essere collocati solo al di fuori del perimetro urbano, quindi su terreno agricolo, in maniera tale da non provocare disturbo a persone e nel rispetto di tutte le norme previste dalle leggi in materia.**
- 4. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.**
- 5. Il rispetto delle distanze di cui al precedente comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate (normativa di riferimento: L.24.12.2004 n.313 – Legge Regionale 03.08.1981. n.52 e 29.03.2006 n.7 – Art 2135 Codice Civile).**

TITOLO VI GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DEL LETAME

ART. 25 – Principi generali e definizioni.-

- 1. Le presenti norme regolano le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni.**
- 2. Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica.**
- 3. Si definisce “liquame zootecnico” il materiale liquido costituito dalle deiezioni animali, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposto a trattamenti per accelerare i processi di maturazione.**
- 4. Si definisce “letame” le deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiera (paglia o altro materiale ligno-cellulosico) nonché le frazioni solide, grossolane, palabili ottenute dal liquame attraverso processi di separazione meccanica.**
- 5. La gestione, lo spandimento e l'utilizzazione dei liquami sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 7 Aprile 2006.**

6. *Salvo quanto previsto dal citato Decreto, lo spargimento dei liquami zootecnici per uso agricolo dovrà comunque avvenire nell'osservanza di quanto previsto dall'Art. 26 comma 2 lettere a-b-c-d del presente regolamento.*

ART. 26 - Norme per l'utilizzazione agronomica del letame

1. *Il letame deve avere esclusivamente utilizzazione agronomica.*
2. *E' vietata qualsiasi altra utilizzazione le cui conseguenze siano tale da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrezzature o ostacolare altri usi legittimi delle acque.*
3. *Lo spargimento del letame sul suolo agricolo è inteso come pratica agronomica volta alla fertilizzazione dei terreni e pertanto, deve avvenire nei modi e nei tempi più appropriati con l'obbligo di osservare le seguenti regole:*
 - a) *Il percorso dei mezzi che trasportano letame, dovrà avvenire senza perdita alcuna sulla sede stradale e avendo cura, nei limiti del possibile, di evitare il transito lungo le strade dei centri abitati;*
 - b) *All'uscita dei fondi dovrà essere garantita la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento del fondo stradale;*
 - c) *Allo spargimento del letame, deve seguire aratura o interrimento in giornata al fine di evitare odori o esalazioni moleste che possano in qualche modo interessare le abitazioni, le attività commerciali e turistiche; in ogni caso, si dovranno evitare problemi di diffusione di odori molesti e/o inconvenienti per la popolazione;*
 - d) *Lo spargimento dovrà essere effettuato, nel minor tempo possibile evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento.*

**TITOLO VII
SANZIONI**

ART. 27 - Sanzioni pecuniarie e procedimento per la loro applicazione

1. *Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (sanzione in misura ridotta € 100,00).*
2. *Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981.*

ART. 28 - Rimessa in pristino

1. *Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.*

ART. 29 - Omessa ottemperanza alle ordinanze

1. *Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall'Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00).*
2. *La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.*

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga dell'Autorità Comunale.
4. Copia del presente regolamento è disponibile sul sito internet del comune www.comune.collesannita.bn.it e nell'ufficio di Segreteria nelle ore di ufficio.